


NORMATIVA AUTORITA' GARANTE 2018

L'Autorità Garante è presieduta dall' Avv. Ezio Tomellini e composta dal Presidente del settore strada e dal Presidente della C.N.G.G.

1. L'Autorità Garante:

- a) Individua e rende noto, a mezzo organo ufficiale, le Società delle categorie Elite, Under 23, Juniores e Donne Junior che si configurano come Società con attività plurime. E' possibile effettuare attività plurima esclusivamente con una sola società.
- b) provvede alla compilazione ed alla pubblicazione di un elenco delle predette Società che sono tenute a rispettare le apposite normative emanate dal Consiglio Federale;
- c) vigila ed indaga, nelle forme ritenute più opportune, al rispetto della vigente normativa a tutela della partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti, in condizione di eguaglianza e di pari opportunità, come sancito dall'art. 1 dello Statuto Federale;
- d) segnala le violazioni e le irregolarità riscontrate agli organi inquirenti e giudicanti federali per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori;



REGOLAMENTAZIONE NORME DI PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ A MANIFESTAZIONI REGIONALI, NAZIONALI, INTERNAZIONALI

1) Presentazione degli accordi e dell'effettuata affiliazione alla S.T.F. da parte delle Società di club con attività plurima;

Alle Società della cat. elite, under 23, Juniores – m/f sono consentite attività plurime solo tra due società di Regioni diverse, con il vincolo che i due Presidenti delle stesse Società, nonché i due Presidenti dei CC.RR. interessati, sottoscrivano un formale accordo, in relazione agli impegni di partecipazione degli atleti nelle gare, che preveda provvedimenti disciplinari e sanzioni economiche per eventuali trasgressioni.

Detto accordo deve essere redatto sulla base dello schema allegato di accordo approvato dal CF, contenente gli impegni di partecipazione alle gare degli atleti residenti in ciascuna delle due Regioni, oltre alle indicazioni degli appuntamenti a cui dovranno sottostare gli atleti, su formale designazione del proprio Comitato Regionale.

E' prevista una sanzione amministrativa, da € 1.500,00 ad € 3.000,00 e blocco dell'attività dei propri atleti, a carico della Società che dovesse disattendere l'accordo stipulato.

Viene attribuita al Giudice Sportivo Regionale del C.R. cui appartiene la società inadempiente, la competenza in materia sanzionatoria;

Detto accordo deve essere ratificato dal Consiglio Federale.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

Cat. juniores

- a) la squadra frutto di attività plurima deve vestire in gara la stessa maglia e può schierare alla partenza non più di 12 atleti;
- b) la squadra frutto di attività plurima non può schierare alla partenza più di due (2) atleti del 1° anno, che nell'ultima stagione agonistica a fine agosto, nella categoria inferiore, hanno ottenuto più di 35 punti esclusivamente in gare su strada. Da questo conteggio sono esclusi gli atleti cresciuti nelle stesse Società;
- c) quando ad una gara partecipa una squadra frutto di attività plurime, alla stessa gara non possono partecipare altri atleti tesserati con le singole Società della squadra con attività plurima. Uniche deroghe sono concesse, in presenza di atleti inseriti in rappresentative Nazionali, Interregionali e Regionali.

I CC.RR. hanno la facoltà di applicare la norma nella maniera più produttiva per l'attività e la crescita tecnica degli atleti, delle Società e del patrimonio organizzativo nel territorio di competenza.



Elite / under 23

- a) gli atleti devono vestire in gara la stessa maglia;
- b) la squadra frutto di attività plurime non può schierare alla partenza più di 2 atleti del 1° anno che nell'anno precedente a fine agosto, nella categoria Juniores hanno ottenuto esclusivamente in gare su strada, un punteggio superiore ai 35 punti. Da questo conteggio sono esclusi gli atleti cresciuti nelle stesse Società.

Donne Junior


- a) la squadra frutto di attività plurime deve vestire in gara la stessa maglia;
- 2) L'Authority elabora la lista delle Società con attività plurime in base alle segnalazioni derivanti dal punto 1 ed attraverso indici di altra evidenza;

3) GARE NAZIONALI, INTERNAZIONALI – A TAPPE ED IN LINEA

- la composizione di squadre miste è possibile esclusivamente tra Società con attività plurime, autosegnalatesi alla STF ed inserite nella lista pubblicata dall'Authority;
- le Società con attività plurime possono partecipare ad una manifestazione come squadra mista oppure come squadra di club singola, purché non sia presente alla partenza altra squadra identificata dall'Authority come facente parte della medesima attività plurime;
- le Società con attività plurime non possono allineare al via più di un corridore straniero;
- in casi particolari, le altre squadre non inserite nella lista pubblicata dall'Authority, possono comporre una squadra mista esclusivamente previa autorizzazione della STF;
- Non sono ammesse squadre miste tra formazioni italiane e straniere;

4) GARE REGIONALI

- la composizione di squadre miste è possibile esclusivamente tra Società con attività plurime, autosegnalatesi alla STF ed inserite nella lista pubblicata dall'Authority;
- le Società con attività plurime possono partecipare ad una manifestazione come squadra mista oppure come squadra di club singola, purché non sia presente alla partenza altra squadra identificata dall'Authority come facente parte della medesima attività plurime;
- le Società con attività plurime non possono allineare al via più di un corridore straniero;
- le altre squadre, non inserite nella lista pubblicata dall'Authority, non possono comporre una squadra mista;
- nelle gare elite/under 23 cl. 1/19 e nelle gare under 23 cl. 1/20 le squadre miste, possono allineare al via un massimo di 10 atleti: da tale computo sono esclusi gli under 23 del primo anno (1999) per un massimo di tre atleti (tale norma è valida anche per le Società con attività plurime);



Struttura Tecnica Federale

Gare regionali categoria Juniores

Le squadre miste (formate da un massimo di due Società) inserite negli elenchi pubblicati, possono partecipare alle gare regionali con un massimo di 12 atleti partenti.

Nel caso in cui un C.R. stabilisca un numero massimo di atleti partenti per Società inferiore a 12, anche le squadre miste devono adeguarsi a tale disposizione.

Nell'eventualità che i CC.RR. non comunichino il numero massimo di atleti partenti per Società o comunichino un numero superiore a 12, le squadre miste devono essere sempre composte da un massimo di 12 atleti partenti.

5) INDUMENTI

Gli atleti che partecipano a gare come squadra con attività plurime, devono vestire in gara gli stessi indumenti, riportando la denominazione sociale indicata sulla tessera.

6) NORME SANZIONATORIE

- Mancata autosegnalazione alla STF e accertazione di Società con attività plurime da parte dall'authority
- 15 giorni di sospensione ed ammenda di € 1000 a ciascuna Società.



ACCORDO FRA SOCIETÀ CON ATTIVITA' PLURIME
TRA

la- Associazione Sportiva Dilettantistica-, con sede in
....., Via, n....., C.I.N., nella persona del suo
Presidente, Sig.

E

TRA

la- Associazione Sportiva Dilettantistica-, con sede in
....., Via, n....., C.I.N., nella persona del suo
Presidente, Sig.

Premesso

che le suddette Società svolgono entrambi attività ciclistica nell.. categori..
.....;

- che è loro intenzione instaurare rapporti di reciproca collaborazione tecnica rivolta ai propri atleti;
• che entrambe le suddette Società intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste dal presente accordo, il quale rientra ad ogni effetto nell'ambito delle norme e delle disposizioni emanate in materia di Società plurime dalla Federazione Ciclistica Italiana.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

- 1. le motivazioni dettagliate della presente richiesta sono le seguenti:
.....
.....
.....
2. il piano di partecipazione alle gare ed i nominativi degli atleti indicati per categoria di appartenenza sono i seguenti:
.....
.....
.....
3. entrambe le Società si impegnano a consentire ai propri atleti di partecipare ai rispettivi Campionati Regionali e a rispondere alla designazione della rispettiva Struttura Tecnica Regionale, oltre che alle gare indicate da ciascun Comitato Regionale:
.....
.....
.....
4. le Società convengono che ove gli atleti non partecipino ai Campionati regionali o alle altre indicate nel presente accordo, gli stessi non possono partecipare negli stessi giorni ad altre gare sull'intero territorio nazionale;
5. il presente accordo ha validità per la stagione 2018;



Struttura Tecnica Federale

- 6. il presente accordo è subordinato alla presa d'atto del suo contenuto da parte dei rispettivi Presidenti dei Comitati Regionali della F.C.I. presso i quali le Società risultano affiliate, i quali sono tenuti a vigilare sul rispetto dell'accordo stesso;
- 7. tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla competenza del Giudice Sportivo Regionale presso cui ha sede la Società ricorrente. È ammesso ricorso all'Autorità Garante;
- 8. nella ipotesi di mancato rispetto delle pattuizioni del presente accordo, la Società inadempiente sarà tenuta ad una sanzione amministrativa valutata da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 3.000;
- 9. il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione sino al termine dell'annuale stagione ciclistica.

Data, 201...

Il Presidente
della Società

(.....)

Il Presidente
del C.R.della F.C.I.

(.....)

Il Presidente
della Società

(.....)

Il Presidente
del C.R.F.C.I.

(.....)

DENOMINAZIONE COMUNE:.....

Note ed osservazioni

Il presente Accordo, debitamente completato in tutte le sue parti, deve essere trasmesso alla S.T.F., prima dell'inizio dell'attività per ogni singola categoria.

Si tiene a precisare che l'Accordo è bilaterale e, quindi, non è consentito l'allargamento a terze o più Società.

Punto 2 – Sia l'elenco degli atleti che l'indicazione delle gare a cui si intende partecipare, potrà essere completato in data successiva alla presentazione dell'accordo, comunque entro e non oltre il 30 aprile 2018.

Punto 3 – È riservato esclusivamente ai Comitati Regionali stipulanti l'Accordo. Come detto al punto 2), ai Comitati Regionali è consentito completare l'elenco delle partecipazioni degli atleti alle gare, in data successiva alla presentazione dell'accordo, comunque non oltre il 30 aprile 2018.

Milano, ottobre 2017